

# Codice deontologico per gli associati del Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed Educatori

## Principi

Il pedagogo e l'educatore nell'esercizio delle loro funzioni riconoscono l'importanza del costituirsi quale comunità di pratiche e di apprendimento attraverso il lavoro cooperativo e di rete tra colleghi/e afferenti alla medesima area disciplinare ovvero provenienti da contesti professionali e scientifici diversi. Ognuno, con la propria specificità contribuisce ad uno scopo comune e condiviso: il pieno sviluppo del potenziale e del benessere della persona, gruppo, comunità, organizzazione e/o istituzione.

In qualità di professionisti dell'educazione perseverano con determinazione ed onestà nel rimuovere, compatibilmente con il loro mandato / incarico professionale, ogni ostacolo che impedisca la libera formazione della persona e del cittadino

Il pedagogo e l'educatore, consapevoli dell'importanza e del significato sociale del processo educativo ne rispettano i tempi e le modalità di maturazione in armonia con lo sviluppo biologico e mentale dell'essere umano, la cui conoscenza rappresenta un elemento imprescindibile per l'esercizio della professione educativa.

Individuano nella relazione **la principale fonte di apprendimento** e i presupposti necessari per favorire ogni autonomia personale sul piano delle conoscenze, abilità e competenze indispensabili per addivenire ad un livello di qualità della vita soddisfacente e consapevole per la persona, gruppo e/o comunità.

Il pedagogo e l'educatore danno seguito al loro mandato/incarico professionale con manifesta umiltà, empatia e valorizzazione di ogni forma di umanità.

## **RESPONSABILITÀ DEL PEDAGOGISTA E DELL'EDUCATORE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE, DELLA PROFESSIONE E DELLA SOCIETÀ'.**

1. La professione di Pedagogo e di Educatore è un'attività intellettuale caratterizzata da ampia autonomia e il cui esercizio richiede requisiti di cultura specifica, giuridica e di moralità. Si qualificano col titolo di Pedagogo i laureati magistrali in Scienze pedagogiche e coloro che abbiano conseguito titoli equipollenti ai sensi della vigente normativa. Si definisce Educatore, invece, il laureato triennale in Scienze dell'educazione (Classe L 19).
2. Il Pedagogo e l'Educatore si avvalgono di tecniche, strumenti, metodologie, prassi e teorie derivanti da tutte le scienze dell'educazione. Possono compiere diagnosi funzionali per valutare le autonomie residue del cliente, ove si renda necessario per il raggiungimento degli obiettivi concordati in seno al loro mandato professionale. Quali professionisti dell'educazione non curano patologie né intervengono direttamente su di esse.
3. Il Pedagogo e l'Educatore riconoscono la centralità della persona del gruppo e/o della comunità quali agenti strutturali e funzionali del proprio ambiente di riferimento:

biologico, mentale, socio-culturale. Adottano quindi nelle loro valutazioni professionali un approccio sistemico-fenomenologico.

4. Nell'esercizio della professione il Pedagogista e l'Educatore, devono uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e degli iscritti all'associazione CONPED.
5. Il presente codice è valido nell'esercizio delle professioni di Pedagogista ed Educatore sia in forma di lavoro subordinato che associato e/o autonomo.
6. L'ambito di operatività del Pedagogista e dell'Educatore è quello della promozione della salute, della prevenzione e dell'empowerment socio-educativo in ogni sua forma. Loro compito fondamentale è quello di rimuovere qualunque ostacolo o fattore che si riveli determinante nel promuovere e/o sostenere il pieno sviluppo del potenziale umano, individuale e collettivo.
7. I professionisti iscritti, nel rispetto del presente codice deontologico, riconoscono la centralità della persona del cliente e la tutelano, in riferimento al proprio mandato, con perseveranza, onestà e determinazione da ogni forma di abuso o danno diretto, indiretto o mediato.
8. Il Pedagogista e l'Educatore devono garantire la loro disponibilità a collaborare con altri profili professionali appartenenti a discipline diverse laddove tale sinergia si riveli indispensabile o utile per il progresso del singolo, del gruppo e/o della comunità. Nel pieno rispetto delle singole competenze professionali e della normativa sulla privacy (DL 81/2008), dovranno impiegare ogni loro risorsa per facilitare l'accesso ad informazioni che si rendano indispensabili per addivenire ad una conoscenza appropriata e completa del profilo del cliente, sia da parte di colleghi/e del medesimo ambito disciplinare che da parte di coloro i quali appartengano ad ordini e/o associazioni professionali diverse.
9. Nelle proprie attività professionali, il Pedagogista e l'Educatore riconoscono la centralità della ricerca educativa, perseguendola con serietà, scrupolosità e atteggiamento critico, valutandola in seno alle evidenze raggiunte, il grado di validità e attendibilità anche mediante comparazione con il più ampio quadro offerto dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale. Propone una lettura attenta e consapevole dei risultati raggiunti dalla comunità scientifica e propone eventuali ipotesi alternative se suffragate da significative evidenze empiriche.
10. Al fine di mantenere un profilo professionale sempre in linea con i più recenti contributi della comunità scientifica, il Pedagogista e l'Educatore, si aggiornano costantemente e rendono oggetto di studio la loro persona, le discipline educative, l'agire professionale, gli strumenti e le tecniche in uso nonché la persona del cliente.
11. Il Pedagogista e l'Educatore conducono nel corso della loro attività professionale ricerche, indagini, sondaggi e studi che, nel rispetto dei criteri scientifici internazionali, avranno l'obbligo di divulgare e comunicare alla più ampia platea di stakeholders.
12. Il Pedagogista e l'Educatore nel loro esercizio quotidiano rappresentano l'intera categoria professionale e di questa si fanno carico e si adoperano con ogni mezzo per implementarla e valorizzarla sotto ogni aspetto con responsabilità e solerzia.

13. Coloro che svolgono servizio attivo<sup>1</sup>, riconoscono quale strumento precipuo dell'intervento educativo la persona del professionista. Per la salvaguardia di quest'ultima, del cliente, della qualità del lavoro e della categoria professionale, il Pedagogista e l'Educatore svolgono regolarmente incontri di supervisione con altri/e colleghi/e le cui competenze siano state attestate dall'associazione CONPED o da altre associazioni professionali compatibili con i valori e principi statutari e deontologici.
14. Il cliente ha il diritto esclusivo di informazione per ciò che lo riguarda in modo diretto e personale. Il Pedagogista e l'Educatore forniscono ogni dettaglio richiesto dal cliente circa la loro condizione e l'eventuale progresso compiuto nell'ambito della relazione professionale.
15. La riservatezza di cui gode il cliente è un valore fondante nell'esercizio della funzione professionale. Il Pedagogista e l'Educatore attuano quindi ogni misura possibile per garantire il pieno rispetto della Legge 196/2003 in materia di trattamento e custodia dei dati sensibili. All'inizio del suo mandato di consulenza il professionista illustra e fa sottoscrivere al cliente l'informativa per la privacy prevista dalla normativa vigente. In nessun caso sarà possibile pubblicare sui media (libri, articoli, social network, etc.) contenuti ed immagini riconducibili in via diretta o mediata al cliente stesso. Salvo esplicita autorizzazione sottoscritta e deliberata.
16. Il Pedagogista e l'Educatore, con l'intento di non arrecare danno alla credibilità dell'intera categoria professionale, accettano incarichi i cui parametri di corresponsione economica rispondano ai principi di adeguatezza retributiva prevista dall'art. 36 della Costituzione italiana. Tale presupposto sarà osservato indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del contratto in essere.
17. In osservanza del presente codice deontologico, i professionisti avranno l'obbligo di esplicitare al cliente, con un linguaggio semplice e comprensibile, i seguenti elementi contrattuali prima di dare seguito al mandato:
- a) Titolo di studio, specializzazione e orientamento;
  - b) Numero di iscrizione all'albo interno della CONPED;
  - c) Luogo e durata dei singoli incontri;
  - d) Onorario professionale;
  - e) Possesso di un'assicurazione Rc professionale;
  - f) Indicazioni circa la modalità di trattamento e conservazione dei dati sensibili;
  - g) Rispetto e limiti del segreto professionale
- Nelle more della relazione professionale, il Pedagogista e l'Educatore, prestano particolare attenzione nel comunicare al cliente tempi, strumenti, metodologie e risultati attesi dai futuri incontri.
18. Qualora nel dare seguito al proprio mandato il Pedagogista e l'Educatore ravvisino la necessità di un trattamento di elezione diverso da quello pedagogico, viene fatto obbligo per entrambi di individuare il professionista di riferimento dandone tempestiva comunicazione al cliente. In tali casi è considerato un dovere etico facilitare la presa di contatto del cliente stesso con altri professionisti della salute e dello sviluppo. Ogni elemento riguardante il contenuto oggetto degli incontri è comunque tutelato dal segreto professionale. Per poterlo rivelare il Pedagogista e

---

<sup>1</sup> Per servizio attivo si intende un periodo di lavoro, nell'arco dell'anno solare, la cui sommatoria sia superiore a 156 giornate lavorative.

l'Educatore devono ricevere un consenso scritto da parte del diretto interessato o da colui/colei che lo rappresentano. Laddove ciò avvenga lo stesso materiale consegnato ad altro professionista trasferisce tout court ogni obbligo e responsabilità circa la tutela e la riservatezza dei dati raccolti. A tal fine il Pedagogista e l'Educatore dovranno far firmare un'esplicita lettera di accettazione da parte del professionista subentrante nella relazione di aiuto.

19. La collaborazione tra professionisti dovrà avere sempre quale finalità precipua il benessere del cliente. A cagione di tale motivo, Pedagogisti ed Educatori, stabiliranno relazioni esterne basate sul principio della mutualità reciproca e della professionalità. Ciascuno nell'ambito delle proprie conoscenze e competenze.
20. Il Pedagogista e l'Educatore accettano il mandato del cliente soltanto se possono rispondervi con serietà, giudizio e competenza. In caso contrario viene fatto obbligo al professionista di reindirizzare il cliente ad altro/a collega avente preparazione adeguata e specifica in risposta alle esigenze e ai bisogni rilevati in sede di colloquio.
21. Nella presa in carico di minori, i professionisti, dovranno verificare la piena disponibilità da parte delle figure di riferimento esercenti la responsabilità genitoriale sul minore stesso e da queste ricevere in forma scritta parere conforme all'avvio della relazione professionale. E' loro dovere inoltre, informare il minore circa i limiti del segreto professionale ove si ravvisino condotte lesive per la sua persona e/o per coloro che potrebbero esserne danneggiati in modo diretto o mediato. In tali casi il professionista ha l'obbligo di rendicontare, alle figure di riferimento di cui sopra, i contenuti principali di quanto esposto dal minore durante le sessioni di incontri.
22. Qualora, durante l'esercizio del mandato professionale, il Pedagogista e l'Educatore, vengano a conoscenza dell'intenzione di commettere reati verso terzi da parte del cliente, e considerino tale intenzionalità altamente probabile di essere agita nella realtà, provvedono ad informare il cliente circa la loro obbligatorietà nel contattare le autorità giudiziarie competenti e le persone eventualmente coinvolte.
23. Quando il Pedagogista e l'Educatore operino in veste di Consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) o di parte (C.T.P.) adempiono al mandato con rigore e professionalità seguendo le indicazioni rese dai dispositivi di sentenza e/o le istanze espresse dai servizi sociali di riferimento. E' fatto esplicito divieto di esercitare il ruolo di cui sopra laddove il professionista non possa far valere almeno cinque anni di servizio nell'ambito della consulenza familiare ed educativa.
24. Il Pedagogista e l'Educatore nell'esercizio della loro professione adempiono ad una funzione sociale e di pubblico interesse. Il loro apporto è dunque critico, maturo e consapevole nonché mosso da una genuina volontà di rendere edotta l'opinione pubblica circa i vantaggi e dei benefici derivanti da politiche di Welfare educativo.
25. Il Pedagogista e l'Educatore esercitano la professione in conformità alle leggi vigenti ed operano nel pieno rispetto dell'interesse generale della società civile e di tutti i suoi cittadini, riconoscendolo come esclusivo e prioritario.
26. Nella promozione della cultura pedagogica, i professionisti possono offrire la loro prestazione gratuitamente purché ciò non si traduca in alcun modo in forme esplicite od occulte di concorrenza sleale nei riguardi di altri colleghi.
27. I professionisti afferenti all'associazione CONPED, si distinguono per lealtà e collaborazione nei riguardi degli altri colleghi. In alcun modo la loro condotta dovrà essere lesiva o svilente o votata al discredito nei confronti di altri/e colleghi/e sia nei

toni che nelle comunicazioni, in presenza o virtuali. I soci che vengano a trovarsi in tale condizione dovranno dapprima farsi carico di dirimere le incomprensioni sorte in prima persona. Soltanto laddove ogni tentativo documentato fallisca, i singoli professionisti potranno rivolgersi al presidente o ad un membro del consiglio nazionale affinché la disputa assuma le modalità tipiche dell'arbitrato. Il parere espresso dagli organi competenti deve intendersi immediatamente operativo e insindacabile dalle parti in causa. Qualora la condotta non cessi l'associato sarà sottoposto a procedimento disciplinare previo ammonimento scritto ed in seguito con sospensione come previsto all'art. 3 sezione 2.

28. Il Pedagogista e l'Educatore partecipano in modo attivo ai tavoli di concertazione istituzionali e ai piani di zona locali, proponendo interventi di natura socio-pedagogica ed educativa laddove ritengano ve ne sia la necessità in rapporto ad un'accurata analisi dei bisogni territoriali.

## **Procedimento disciplinare - Sezione 2**

1. Ogni procedimento disciplinare potrà essere avviato previa attenta ponderazione da parte del Consiglio nazionale circa la gravità dei fatti resi e/o delle condotte illecite ascrivibili all'operato del professionista. La richiesta di intervento da parte di terzi potrà avvenire a seguito di segnalazione scritta di accertata violazione delle regole e dei principi disposti dal presente codice deontologico. L'istanza a procedere potrà essere avanzata dalla parte lesa, dal privato cittadino informato dei fatti e/o dalle autorità di Pubblica Sicurezza. Resta inteso che nessuna denuncia in forma anonima potrà essere fatta valere contro l'operato del Pedagogista e dell'Educatore iscritti all'associazione CONPED.
2. Qualora il Consiglio nazionale deliberi a favore dell'azione disciplinare nei riguardi del professionista dovrà comunicarlo a quest'ultimo entro e non oltre il termine di 10 giorni. La comunicazione potrà avvenire attraverso i seguenti canali:
  - a) Lettera raccomandata;
  - b) Posta certificata;
  - c) Fax
3. Le sanzioni applicabili in ragione, proporzione e misura dei fatti contestati ed accertati mediante indagine disposta dal Consiglio nazionale, sono riconducibili a:
  1. Ammonimento verbale;
  2. Ammonimento scritto;
  3. Sospensione temporalmente limitata;
  4. Espulsione/cancellazione;
  5. Denuncia penale presso le autorità di Pubblica Sicurezza.
4. Ogni associato godrà del diritto di replica circa i fatti contestati e potrà avvalersene entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione ad opera

del Consiglio nazionale. La risposta dovrà contenere ogni dovizia di dettagli utili a fugare qualunque dubbio circa la correttezza della condotta espressa dal professionista.

A far data dalla ricezione della comunicazione resa da parte del Pedagogista o dell'Educatore, il Consiglio nazionale dovrà deliberare, entro e non oltre il termine di 10 giorni, circa l'intenzione di procedere nei suoi riguardi ovvero l'archiviazione dei fatti contestati.

5. Qualora il procedimento si concluda con l'addebito disciplinare nei riguardi del professionista, il Consiglio nazionale, ha l'obbligo di darvi piena pubblicità mediante i suoi canali di comunicazione principali (libro dei soci e sito web) laddove la sanzione comminata rientri nella fattispecie 3), 4) e 5) . Le sanzioni previste ai punti 1) e 2) dell'art. 3 si considerano prescritte, e quindi cancellate dal curriculum interno del professionista, a seguito di condotta irreprensibile da parte di quest'ultimo per un periodo non inferiore a tre anni.

6. Il Pedagogista o l'Educatore che risulti indagato, mediante avviso di garanzia, per condotte professionali illecite di qualsivoglia natura è sospeso automaticamente dall'esercizio della professione fino a conclusione del rito giudiziario.

7. L'espulsione/cancellazione del professionista per motivi disciplinari comporta l'impossibilità, da parte di quest'ultimo, di presentare nuovamente domanda in qualità di associato CONPED. per un periodo non inferiore ai 10 anni.